CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI**
**DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA**

Al Ministero della difesa
Direzione nazionale degli armamenti
Direzione degli armamenti aeronautici
e per l'aeronavigabilità
armaereo@postacert.difesa.it

e, p.c. UCB presso il Ministero della difesa
rgs.ucb.difesa.gedoc@pec.mef.gov.it

**Oggetto:** DD n. 103 del 11.05.2026 - Contr. n. 1219 del 07.05.2026 - Ditta LEONARDO S.p.A. - Per l'acquisizione di n. 20 velivoli T-346A in configurazione PAN /IFTS, completi di relativo supporto tecnico-logistico e addestrativo - importo € 1.101.848.760,74 (esente IVA) *(Prot. Cdc 54008 del 18 settembre 2026 - SILEA n. 230307).*

È pervenuto, per essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità, il DD 103 del 11.5.2026 che approva il contratto n. 1219 del 7.5.2026 stipulato da ARMAEREO con la Leonardo Spa, per l'acquisizione di n. 20 velivoli T-346 in configurazione PAN/IFTS (15 VELIVOLI destinati alla Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) e 5 VELIVOLI per integrare la flotta della International Flight Training School (IFTS) per garantire le crescenti esigenze addestrative della scuola di Decimomannu, completi di relativo supporto tecnico-logistico e addestrativo, per un ammontare complessivo netto di € 1.101.848.760,74 iva non imponibile.

Al riguardo, si richiedono chiarimenti per quanto appresso rappresentato.

Lo SMA ha conferito mandato ad ARMAEREO per l'avvio dell'iter tecnico-amministrativo volto alla stipula di un contratto nazionale con la società Leonardo, unica ditta che può eseguire la commessa, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. d) del D.lgs. 208/2011 e dell'art.4, comma 1, lettere a), b) e d) dell'Allegato II.20 del D.Lgs. 36/2023.

Orbene, l'art. 18 comma 2 lett. D) del D.Lgs. 15 novembre 2011 n. 208, posto a fondamento della procedura negoziata senza pubblicazione del bando, prevede tale ipotesi di carattere eccezionale solo nel caso in cui "per ragioni di natura tecnica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato".

Ed analogamente, l'art. 4 comma 1 lett. B) e D) dell'Allegato II. 20 al codice ( anch'esso posto a base della procedura da parte di codesta Amministrazione) specifica, tra i casi di affidamento a un unico operatore economico tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, i " requisiti tecnici necessari per assicurare la manutenzione, modernizzazione e l'adeguamento dei prodotti e servizi al fine di garantire la continuità logistica e la sicurezza d'impiego" e " la certificazione e l'omologazione tecnico operativa di mezzi e materiali per l'impiego militare per i quali è individuata la ditta responsabile di sistema in qualità di Autorità di progetto.

Rilevando quindi – nella fattispecie in esame- il carattere di esclusività ed unicità dell'operatore economico individuato, unico in grado di svolgere l'appalto in esame.

Quanto sopra precisato, si evidenzia che nell'offerta presentata dalla soc. Leonardo, la Ditta informa l'Amministrazione della necessità di ricorrere al subappalto, ai sensi dell'art.119 del D.Lgs.n.36/2023 e s.m.i., per supporto alla realizzazione di opere accessorie alle attività principali (indicando genericamente opere infrastrutturali, supporto logistico, etc.). Inoltre, ai sensi del predetto articolo, nonché del D.Lgs.n.192/98, la stessa società informa della necessità di attivare sub-forniture nell'ambito degli apparati e/o sistemi installati sul velivolo, non di manifattura della Ditta stessa.

L'art. 20 del Contratto stipulato fra l'AD e la società Leonardo (contratto Repertorio n. 1219 del 7 maggio 2026), prevede che "in relazione al subappalto, per l'esecuzione del presente Contratto trovano applicazione le norme contenute nell'Articolo 27 e seguenti del Decreto legislativo 15 novembre 2011 n.208, nell'articolo 97 del D.P.R. 15 novembre 2012, n.236 e nell'articolo 119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e ss.mm.ii." Ed inoltre, che "la Ditta potrà ricorrere a Ditte subappaltatrici, limitatamente alle prestazioni indicate nell'Offerta. Pertanto, la Ditta potrà avvalersi di prestazioni fornite da Ditte subappaltatrici, nazionali ed estere, nelle forme, modalità e limiti ivi prescritti e di quanto previsto dal Regolamento SAFE. "

Per quanto riguarda il subappalto, l'art 119 del codice, se da un lato sembrerebbe ammettere in astratto tale istituto nelle ipotesi di procedure negoziate (comma 18), dall'altro il co. 1 del medesimo articolo pone dei limiti precisi al ricorso dell'istituto. Invero, tale comma dispone che i *soggetti affidatari eseguono in proprio le prestazioni comprese nel contratto* e stabilisce la *nullità dell'accordo* con il quale a terzi

venga affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate; la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente; e la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il difficile coordinamento tra gli artt. 76 e 119 impone comunque alla stazione appaltante di verificare la compatibilità del subappalto con il presupposto concreto che ha consentito di derogare al confronto concorrenziale.

In particolare, quanto più la prestazione affidata in subappalto coincide con la componente tecnica che ha determinato l'infungibilità dell'operatore, tanto più appare necessario che la Stazione Appaltante motivi in ordine alla permanenza di tale presupposto, verificando per quale ragione la possibilità di eseguire quella stessa prestazione tramite un terzo non incida sull'accertamento dell'assenza di alternative o sostituti ragionevoli richiesto dall'art. 76. Se poi il subappalto riguardi opere che possono essere affidate separatamente ad altro operatore economico, perché non strettamente connesse all'opera principale (quali potrebbero essere le opere infrastrutturali ed il supporto logistico, genericamente richiamate nella proposta di offerta), verrebbe meno il presupposto per l'applicabilità del subappalto nella procedura negoziata senza bando, dovendo l'Amministrazione ricorrere a separate procedure negoziali, nel rispetto del principio della concorrenza.

A ciò aggiungasi che, l'art. 18 del citato D.Lgs. n. 208/2011, prevede che "la Stazione Appaltante stabilisca, nel bando di gara o nell'invito, la quota di lavori, forniture o servizi compresi nel contratto per i quali viene richiesto il subappalto sotto forma di una forcella di valori, compresi tra una percentuale minima e massima. La percentuale massima non può superare il trenta per cento del valore dell'appalto". Successivamente, al comma 4 dell'articolo citato, si dice che "la Stazione Appaltante chiede agli offerenti di specificare nelle loro offerte quale parte o quali parti delle stesse intendono subappaltare per soddisfare i requisiti di cui al comma 3."

In questa prospettiva, dunque, è onere dell'Amministrazione verificare, in concreto, quale parte della prestazione possa essere effettivamente subappaltata e quale rapporto sussista tra tale parte e la specifica ragione tecnica posta a fondamento dell'infungibilità dell'affidatario, dandone conto con puntuale motivazione, poiché – si ribadisce- i due istituti appaiono prima facie di difficile compatibilità.

Ciò stante, nel richiamare l'attenzione sul termine introdotto dall'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 27, della legge 340 del 2000, si trattengono gli atti qui pervenuti e si rimane in attesa dei chiarimenti e di tutte le ulteriori informazioni pertinenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire al riguardo.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
*Renato Catalano*

IL CONSIGLIERE DELEGATO

*Luca Fazio*



Via A. Baiamonti n. 25 - 00195 Roma - Italia | Tel. 06 38764469
pec: controllo.legittimita.mid.ricezioneatti@corteconticert.it